



CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA CSEA - CIG 879575891D

TRA

La CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (di seguito: "CSEA"), con sede in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 94 - codice fiscale n. 80198650584, nella persona del

E

....., con sede legale in, - Partita IVA n., rappresentata da, in qualità di, nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede societaria suddetta, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto del servizio

- 1.1 Il presente contratto, che richiama e rinvia integralmente alla documentazione di gara e, in particolare, al Capitolato Tecnico d'Appalto, disciplina il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, nei limiti e per i casi previsti dalla normativa in essere e dalla vigente contrattazione collettiva nazionale applicabile agli addetti al settore elettrico.
- 1.2 Ai dipendenti somministrati l'Agenzia applicherà il vigente CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico.
- 1.3 Il servizio in oggetto comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione, fornitura, gestione e sostituzione del personale somministrato.
- 1.4 I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale. La CSEA procederà alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Direttore generale, nel termine di preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta, fino ad un minimo di 24 ore solari.
- 1.5 La CSEA non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero delle figure professionali attivate possono cessare, in funzione di mutamenti organizzativi della CSEA, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico di quest'ultima.
- 1.6 Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.

1.7 I lavoratori in somministrazione non sono computabili nella dotazione organica della CSEA ai fini dell'applicazione della normativa di legge corrispondente o delle norme dei contratti collettivi, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Articolo 2

Modalità di espletamento del servizio

2.1 Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- I. ciascuna richiesta di lavoratore in somministrazione, anticipabile anche a mezzo *e-mail*, sarà corredata con: le mansioni, il livello d'inquadramento, la sede e l'orario di lavoro, la durata della somministrazione, eventuali causali, l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- II. la scelta del personale dovrà avvenire mediante procedura che assicuri il massimo rispetto di oggettività e di trasparenza e dovrà, inoltre, corrispondere al profilo professionale richiesto dalla CSEA prima dell'avvio della selezione. L'Agenzia si obbliga a sottoporre alla preventiva valutazione e gradimento della CSEA sia i nominativi del personale che effettuerà le selezioni dei candidati sia le risorse che saranno selezionate, ciò al fine dell'eventuale sostituzione delle persone che dovessero dimostrarsi, ad insindacabile giudizio della CSEA, non idonee allo svolgimento dei compiti assegnati;
- III. i lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL dei lavoratori addetti al settore elettrico. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal suddetto CCNL e sarà aggiornato in occasione dei rinnovi contrattuali collettivi nazionali;
- IV. I lavoratori in somministrazione sono sottoposti ad un periodo di prova, che decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa della risorsa presso la CSEA, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL per i lavoratori in Somministrazione delle Agenzie per il Lavoro. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato;
- V. l'Agenzia pagherà direttamente ai lavoratori quanto dovuto a titolo di trattamento economico, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, e verserà i relativi contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;

- VI. l'Agente provvederà all'iscrizione del personale dipendente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- VII. l'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio vigente in CSEA, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto;
- VIII. l'Agente dovrà assicurare l'assistenza di un proprio referente, al fine di garantire il necessario coordinamento e raccordo tra le esigenze organizzative/operative di CSEA e la gestione dei singoli lavoratori;
- IX. l'Agente dovrà consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, a fronte di una richiesta specifica della CSEA, ogni documento interno che questa ritenga necessario;
- X. l'Agente dovrà informare i lavoratori sulle caratteristiche della mansione, sull'ambiente di lavoro e sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale;
- XI. la CSEA dovrà informare/formare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla mansione ed all'ambiente di lavoro, in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- XII. il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione;
- XIII. la CSEA dovrà segnalare all'Agente ogni situazione che giustifichi l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore;
- XIV. la CSEA si riserva di modificare le modalità di esecuzione, di introdurre di nuove, di definire/modificare gli attuali standard durante l'intero periodo della fornitura, dandone adeguato preavviso al Fornitore, per sopravvenute esigenze non prevedibili al momento della stipula del contratto;
- XV. la CSEA si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio.

Articolo 3

Durata del contratto

- 3.1 La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto stesso.
- 3.2 Il contratto si intenderà comunque risolto di diritto al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto in euro 1.200.000,00, oltre IVA.
- 3.3 I contratti di somministrazione di lavoro stipulati entro il periodo di validità del contratto sono soggetti alle pattuizioni dello stesso, indipendentemente dalla data del termine degli stessi.
- 3.4 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 4

Avvio dell'esecuzione del contratto

4.1 L'Agenzia è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CSEA per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Agenzia non adempia, la CSEA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 5

Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

- 5.1 All'atto dell'aggiudicazione, l'Agenzia dovrà garantire qualsiasi intervento richiesto nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta, fino ad un minimo di 24 ore solari.
- 5.2 L'Agenzia si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta della CSEA, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
- 5.3 L'Agenzia garantisce di assicurare la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata del contratto.

Articolo 6

Modalità dei pagamenti

- 6.1 La CSEA si obbliga a rimborsare all'Agenzia l'intero costo del lavoro sostenuto dalla stessa, oltre alla commissione di agenzia per ogni ora ordinaria retribuita, calcolato applicando la percentuale del al costo orario del lavoro.
- 6.2 Al variare del costo del lavoro per diverse tipologie di ore (ordinarie, straordinarie, etc.) il margine non subirà modifiche.
- 6.3 Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese, e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati dalla CSEA all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso dell'intero costo sostenuto da parte della CSEA.
- 6.4 In caso di variazioni contributive, assicurative e retributive, l'Agenzia provvederà ad inviare l'aggiornamento delle tabelle del costo del lavoro.
- 6.5 L'Agenzia provvederà ad emettere fatture mensili per le prestazioni previste dal contratto, con indicazione del nome del prestatore di lavoro e del numero di contratto.

- 6.6 L’Agenzia provvederà ad emettere fatture elettroniche mensili, tramite piattaforma SDI, per le prestazioni del servizio. La liquidazione di ogni singola fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

Cassa per i servizi energetici e ambientali
Via Cesare Beccaria, 94
00196 Roma
C.F. – 80198650584

- 6.7 Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010, su ogni singola fattura dovranno essere indicati il numero di **CIG 879575891D** comunicato dalla Cassa, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture medesime, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.
- 6.8 La liquidazione dei corrispettivi sarà, comunque, subordinata, in ottemperanza alla normativa vigente, all’acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva del contraente.

Articolo 7

Riservatezza e confidenzialità D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679

- 7.1 All’Agenzia non è consentito divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell’espletamento del servizio. Ha altresì l’obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazioni comunque acquisiti per l’espletamento dell’incarico.
- 7.2 L’Agenzia è tenuta a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti e le misure che si rendessero necessarie a garantire che l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto si svolgano a regola d’arte e nel rispetto della riservatezza. L’Agenzia sarà, altresì, responsabile per l’esatta osservanza da parte delle proprie risorse degli obblighi di riservatezza previsti nel presente Contratto.
- 7.3 I dati trasmessi dalla CSEA dovranno essere trattati dall’Agenzia con l’ausilio di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, per l’adempimento degli obblighi e dell’esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto, per l’esecuzione di obblighi e adempimenti (amministrativi, contabili, fiscali, ecc.) disposti dalla legislazione vigente. L’Agenzia è tenuta ad utilizzare tutte le cautele e gli accorgimenti di natura tecnica e organizzativa, per assicurare che il trattamento dei dati della CSEA avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 7.4 Tutto il personale somministrato assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui venga a conoscenza durante l’espletamento dell’attività

lavorativa e in funzione della stessa; in particolare si impegna a non divulgare, in alcun modo ed in qualsiasi forma, a terzi tali informazioni e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto o per finalità di interesse proprio o di terzi. Tale obbligo permane anche successivamente alla scadenza del contratto ed avrà ad oggetto tutto il materiale originario, originato o predisposto in esecuzione dello stesso.

- 7.5 L'Agenzia si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, in particolare quella di cui al D.Lgs. n. 101/2018 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché di ulteriori provvedimenti o disposizioni correlate.

Articolo 8

Personale

- 8.1 Gli incaricati dall'Agenzia, che cureranno tutti i rapporti con l'Ente, dovranno essere preventivamente individuati e dovranno essere in possesso di idonea professionalità allo svolgimento del servizio stesso; essi saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio.
- 8.2 Il servizio in oggetto è svolto dall'Agenzia a rischio di impresa, quindi con propri mezzi e persone, in regola con la normativa vigente in materia.
- 8.3 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici relativi a tali soggetti incaricati sono a totale carico dell'Agenzia, che ne è la sola responsabile.

Articolo 9

Interruzione del rapporto di lavoro

- 9.1 In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro il termine massimo di sette gironi, salva l'applicazione delle penali disciplinate all'articolo 10.
- 9.2 In caso di necessaria sospensione dei singoli contratti di somministrazione, per cause non imputabili alla CSEA, con conseguente scelta da parte dell'Agenzia di collocazione dei lavoratori somministrati in TIS o in un qualsiasi differente trattamento di integrazione salariale, il costo sostenuto è a carico della stessa Agenzia.

Articolo 10

Penali

- 10.1 L'Agenzia incorrerà nelle penali previste dal presente Capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.
- 10.2 In caso di ritardo nella somministrazione/sostituzione dei lavoratori rispetto ai tempi dell'offerta, la CSEA potrà applicare le seguenti penali:
- I. per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative, penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
 - II. per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative, penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o sostituito;
 - III. per ritardi superiori, penale giornaliera pari al triplo del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, con addebito del costo del servizio dell'Agenzia. La penale si interromperà nel momento in cui la CSEA, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.
- 10.3 I costi delle penali verranno detratti dal corrispettivo dovuto all'Agenzia.
- 10.4 L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l'Agenzia avrà la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio della CSEA accettabili, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Agenzia le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Articolo 11

Cauzione definitiva

- 11.1 L'Agenzia ha prestato garanzia per un importo di € (...../..) mediante fideiussione n. emessa da , nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
- 11.2 La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della CSEA.

Articolo 12

Nuove convenzioni CONSIP

- 12.1 In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la CSEA si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto

qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

La CSEA eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso la CSEA provvederà a corrispondere all'Agenzia il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 13

Divieto di cessione del servizio

13.1 E' fatto assoluto divieto all'Agenzia di cedere ad altri in tutto o in parte il servizio pena la risoluzione *ipso iure* del rapporto ed il risarcimento dei danni.

Articolo 14

Risoluzione del contratto

14.1 La CSEA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- i. frode nella esecuzione dell'appalto;
- ii. mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- iii. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- iv. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- v. interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- vi. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- vii. cessione del Contratto;
- viii. utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- ix. concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- x. inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- xi. ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

14.2 Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione

delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 15

Recesso

- 15.1 La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in Contratto.
- 15.2 In caso di violazione della previsione prevista all'articolo 9.2, la CSEA si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza addebito di nessun aggravio derivante.

Articolo 16

Codice etico, MOG, PTPCT

- 16.1 L'Agenzia si obbliga ad uniformare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenuti nel Codice etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. n. 231/01 (MOG) nonché nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito www.csea.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", in quanto applicabili.
- 16.2 La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del Contratto.

Articolo 17

Foro competente

- 17.1 In caso di lite giudiziaria, il foro competente è quello di Roma, sede legale della CSEA.

Articolo 18

Normativa di rinvio

- 18.1 Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Contratto e dagli altri atti della procedura di gara, si farà riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), alle disposizioni di cui al codice civile, nonché alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Articolo 19

Obblighi dell'Agenzia relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

19.1 L'Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni

Roma lì,

Per l'Agenzia

Per la CSEA

L'Agenzia accetta espressamente le clausole di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del presente contratto.

L'Agenzia